



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Avviso di rettifica

L.r. 11 agosto 2015 – n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)», pubblicata sul BURL n. 33, Supplemento del 14 agosto 2015 2

Legge regionale 24 settembre 2015 - n. 24

Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali 3

Legge regionale 24 settembre 2015 - n. 25

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) concernenti le fiere 4

Legge regionale 24 settembre 2015 - n. 26

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0 5

Supplemento n. 40 - Lunedì 28 settembre 2015

Avviso di rettifica

**L.r. 11 agosto 2015 - n. 23 «Evoluzione del sistema
socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità)», pubblicata sul BURL n. 33,
Supplemento del 14 agosto 2015**

All'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale in oggetto,
alla lett. d) del comma 1 dell'art. 2 (Principi), le parole «dell'arti-
colazione territoriale del SSL» sono sostituite dalle parole «all'arti-
colazione territoriale del SSL».

Legge regionale 24 settembre 2015 - n. 24
Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Integrazioni alla l.r. 6/2010. Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE III BIS
 Altre tipologie di attività

Art. 29 bis
 (Disciplina delle cessioni a fini solidaristici)

1. La presente sezione disciplina le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

2. Le amministrazioni comunali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere». Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), deliberano il «Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici» con cui vengono disciplinate, sul territorio di competenza, le attività di cui al comma 1. Il Piano comunale promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cui al comma 1 ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle «Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici» di cui al comma 3.

3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere». Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali), sentite le associazioni di categoria interessate e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispone le «Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici» al fine di:

- a) garantire il carattere occasionale e provvisorio delle attività di cessione di cui al comma 1;
- b) predisporre i criteri per l'individuazione delle aree comunali da destinarsi all'esercizio delle attività di cessione di cui al comma 1, in considerazione anche della presenza di attività commerciali in sede fissa;
- c) promuovere l'avvicendamento, nelle aree di cui alla lettera b), dei diversi settori merceologici oggetto di attività di cessione di cui al comma 1;
- d) favorire lo svolgimento delle attività di cessione di cui al comma 1 prevalentemente nell'ambito di eventi culturali o aggregativi;
- e) predisporre i criteri per l'individuazione di idonee distanze minime fra gli operatori commerciali in sede fissa e le attività di cessione di cui al comma 1 che propongono generi della stessa categoria merceologica;
- f) armonizzare moduli e aspetti autorizzativi.

Art. 29 ter
 (Sanzioni)

1. Le attività di cui all'articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all'articolo 29 bis, comma 2, comportano l'applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui

all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 settembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/816 del 15 settembre 2015)

Supplemento n. 40 - Lunedì 28 settembre 2015

Legge regionale 24 settembre 2015 - n. 25
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 febbraio
2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere) concernenti le fiere

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modificazioni e integrazioni alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 16, comma 2, lettera e), dopo le parole «eventi o festività» sono aggiunte le seguenti: *«indicata nel calendario annuale delle fiere di cui alla lettera e-bis»;*
- b) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:
«e bis) calendario annuale delle fiere, programma elaborato dal comune secondo le linee guida deliberate dalla Giunta regionale»;
- c) all'articolo 19, comma 4, lettera a), dopo le parole «dell'attività» sono aggiunte le seguenti: *«e la stesura del calendario annuale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis)»;*
- d) dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 19 è aggiunta la seguente:
«e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis)»;
- e) dopo il comma 11 dell'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«11 bis. La concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario annuale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e bis), è rilasciata dal comune, previa obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 19 e solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l'evento.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 settembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/818 del 15 settembre 2015)

**Legge regionale 24 settembre 2015 - n. 26
Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione, nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui all'articolo 117 della Costituzione e dei principi e degli strumenti di cui alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), riconosce il valore artigiano e la manifattura innovativa, come definiti ai sensi degli articoli 2 e 3, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo lombardo, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.

2. La Regione sostiene il lavoro artigiano, i suoi valori e la relazione tra l'artigiano e le comunità di pratica in un costante dialogo tra «sapere» e «saper fare» coniugando la conoscenza scientifica e tecnologica con la tradizione e la manifattura innovativa.

3. La Regione promuove l'attrattività del territorio lombardo per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e del lavoro artigiano, il rilancio produttivo e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.

**Art. 2
(Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) 'manifattura innovativa' e 'valore artigiano', una modalità di lavoro caratterizzata dal radicamento nei saperi tradizionali e nella connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi, promossi anche in comunità di pratica socialmente riconosciute. Fanno riferimento a criteri definitori di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa anche a prescindere dalla dimensione aziendale;
 - b) 'innovazione incrementale', un miglioramento o adattamento di una tecnologia già esistente;
 - c) 'manifattura additiva' o 'stampa tridimensionale', una modalità produttiva che, utilizzando tecnologie anche molto diverse tra loro, consente la realizzazione di oggetti, parti componenti, semilavorati o prodotti finiti, generando e sommando strati successivi di materiale;
 - d) 'continuità competitiva d'impresa', il passaggio generazionale all'interno dell'impresa al fine di generare nuove strategie produttive, anche per realizzare nuove tipologie di prodotti e affrontare nuovi mercati;
 - e) 'comunità di pratica', gruppi di persone che hanno in comune un interesse o una passione e che in base a questi elementi interagiscono per migliorare il loro modo di agire.
2. Con successivi provvedimenti attuativi della Giunta regionale le definizioni di cui al comma 1 possono essere attualizzate in relazione all'evoluzione del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.

**Art. 3
(La manifattura innovativa)**

1. Il lavoro artigiano e la manifattura innovativa, quali elementi distintivi e ambiti di applicazione della presente legge, si informano ai principi di flessibilità nei processi produttivi, attenzione alla qualità, orientamento al cliente, alla personalizzazione del prodotto, alla sostenibilità dei materiali, alla innovazione creativa e all'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione.

2. Ai fini della presente legge, l'innovazione è riferita alle nuove tecnologie, alle nuove forme di espressione creativa e ai processi di produzione, organizzazione e gestione.

**Art. 4
(Promozione della manifattura innovativa)**

1. La Regione promuove la formazione delle nuove generazioni nell'ambito dei percorsi di primo e secondo ciclo secondo i principi contenuti nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), anche attraverso l'approfondimento e la diffusione della cultura del lavoro artigiano e della manifattura innovativa nelle istituzioni scolastiche e formative.

2. La Regione, attraverso gli strumenti individuati nella presente legge e con il concorso delle associazioni di categoria e degli enti bilaterali, promuove le esperienze di aggregazione che raccolgono le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, attraverso la cooperazione economica e l'internazionalizzazione.

3. Per la finalità di cui al comma 2, la Regione, anche attraverso le risorse della presente legge, sostiene la re-industrializzazione attraverso l'innovazione, promuovendo il lavoro artigiano e la nascita di nuove imprese operanti nell'ambito della manifattura innovativa e la libera aggregazione tra queste, per la promozione e la crescita del lavoro artigiano in Italia e nel mondo.

**Art. 5
(Contributi e accesso al credito)**

1. La Giunta regionale, nell'erogazione delle agevolazioni alle imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, può prevedere misure di sostegno, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, anche attraverso la patrimonializzazione e l'attivazione di strumenti finanziari innovativi e complementari agli attuali strumenti di accesso al credito e tramite il coinvolgimento di operatori di capitale di rischio. Tali strumenti possono essere attivati anche attraverso le società del sistema regionale.

2. La Giunta regionale favorisce iniziative di finanziamento diffuso promosse da imprese con sede in Lombardia.

**Art. 6
(Ricerca, innovazione e tecnologia)**

1. La Giunta regionale promuove l'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, al fine di favorire la competitività del territorio regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, al fine di garantire la trasmissione delle competenze, la re-industrializzazione attraverso l'innovazione del territorio lombardo, l'innovazione del lavoro artigiano e la continuità competitiva d'impresa, aggiorna periodicamente il «Documento Strategico per le Politiche Industriali» anche con l'obiettivo di:

- a) favorire l'integrazione tra formazione professionale, università, ricerca e lavoro artigiano;
- b) favorire la nascita di imprese del lavoro artigiano innovative promuovendo la cultura imprenditoriale in particolare nei giovani;
- c) promuovere la qualificazione e la riqualificazione del personale all'interno delle imprese;
- d) sviluppare competenze integrate in stretta sinergia con le università, i centri di ricerca e le imprese;
- e) supportare la collaborazione e lo scambio di competenze e conoscenze favorendo sinergie all'interno dell'impresa;
- f) sperimentare nuovi percorsi per promuovere l'innovazione delle imprese;
- g) promuovere il raccordo tra le università, i centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema.

3. La Giunta regionale sostiene l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione sulla base di obiettivi comuni e condivisi e attraverso strumenti esistenti aperti anche alle imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa.

4. La Giunta regionale, attraverso specifiche misure, sostiene la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e ne favorisce l'applicazione, la contaminazione e la diffusione, anche attraverso gli enti del sistema regionale.

Supplemento n. 40 - Lunedì 28 settembre 2015

Art. 7 (Percorsi formativi per l'artigianato)

1. La Regione promuove e favorisce il raccordo tra le università, i centri di ricerca e le imprese, anche in ambito internazionale, per accrescere la competitività e sviluppare l'innovazione del sistema.

2. La Regione, per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro artigiano, promuove l'aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali affinché la cultura del lavoro artigiano rientri nell'offerta formativa proposta dagli enti di formazione accreditati nell'ambito della formazione continua permanente e di specializzazione ai sensi della l.r. 19/2007.

3. La Regione favorisce, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, la cultura del lavoro artigiano al fine di assicurare un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro anche attraverso esperienze in assetto lavorativo, tirocinio e apprendistato.

4. La Regione incoraggia la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, del sistema economico e della ricerca che intendono promuovere la contaminazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano.

Art. 8 (Laboratori e officine della ricerca e dell'innovazione)

1. La Giunta regionale, attraverso specifici accordi con i comuni e gli enti del sistema regionale, promuove e sostiene la diffusione di spazi aperti, imprese diffuse, nuovi luoghi di lavoro e socializzazione anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale e della rivitalizzazione dei territori e dei centri urbani, anche a partire dalla riqualificazione delle aree industriali dismesse e dai processi di trasformazione urbana.

2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, i comuni e gli enti del sistema regionale possono concedere in comodato d'uso gli immobili disponibili alle imprese, singole o aggregate, secondo modalità definite con successivi provvedimenti della Giunta regionale d'intesa con gli enti interessati.

3. La Giunta regionale aggiorna l'elenco delle aree e degli spazi disponibili per la localizzazione delle imprese del lavoro artigiano anche implementando il Sistema Informativo Territoriale come previsto dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2014.

4. La Regione attraverso la stipula di convenzioni con i comuni favorisce:

- l'aggregazione tra imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, indipendentemente dalla loro forma e soggettività giuridica;
- la concessione di aree e laboratori ovvero il cambio di destinazione d'uso, senza consumo di nuovo suolo;
- investimenti in conto capitale per la riqualificazione dei laboratori esistenti.

Art. 9 (Semplificazione amministrativa e fiscale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 e nell'ambito del piano dei controlli di cui all'articolo 9 della l.r. 11/2014, favorisce la razionalizzazione e la semplificazione dei controlli per le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, relativamente ai luoghi e all'esercizio dell'attività di impresa.

2. La Giunta regionale, attraverso specifici programmi pluriennali, sviluppa un attento monitoraggio degli oneri amministrativi e, con il coinvolgimento delle agenzie delle imprese, assicura la più ampia semplificazione amministrativa per le imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa, anche attraverso accordi con gli enti locali e le altre amministrazioni.

3. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali per sostenere la crescita delle nuove imprese del lavoro artigiano e della manifattura innovativa per i primi cinque anni di attività. Le agevolazioni previste operano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuti prescelto.

Art. 10 (Programmi straordinari)

1. La Giunta regionale promuove programmi straordinari per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese del lavoro

artigiano e della manifattura innovativa, anche attraverso il coinvolgimento della rete museale regionale e nazionale, degli enti di promozione del territorio e delle istituzioni di alta cultura e formazione.

2. La Giunta regionale, nell'ambito dei programmi straordinari di cui al comma 1, anche avvalendosi delle associazioni di categoria, riconosce alle imprese che prendono parte ai predetti programmi particolari forme e condizioni di garanzia ivi compreso il supporto allo sviluppo economico e alla crescita aziendale.

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni realizzate per favorire la diffusione della manifattura innovativa e del valore artigiano sul territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno una relazione che descrive e documenta gli interventi progressivamente attivati, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure offerte, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 1 includerà i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati per le imprese di manifattura innovativa e del lavoro artigiano, anche con riguardo a:

- creazione di nuove imprese e innovazione di processo e di prodotto;
- diffusione di strumenti e tecnologie di manifattura digitale e di nuovi spazi di lavoro, laboratori, officine, anche aperti al pubblico;
- disponibilità di competenze professionali adeguate;
- crescita e internazionalizzazione conseguita dalle imprese che hanno partecipato ai programmi straordinari previsti dall'articolo 10.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 1 e 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4, 5 e 8 si provvede con:

- le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse 3 «Promuovere la competitività delle PMI» (OT 3), quantificate in euro 206.497.000,00 nel settennio;
- le risorse disponibili presso il Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato di cui alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane), il Fondo di rotazione imprenditorialità - FRIM e il Fondo attrattività degli investimenti di cui alla l.r. 11/2014;
- le risorse regionali quantificate in euro 100.000,00 per l'anno 2015, euro 100.000,00 per l'anno 2016 e in euro 100.000,00 per l'anno 2017 stanziare alla missione 14, programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» del Bilancio di previsione 2015-2017.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si fa fronte con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» (OT 1), quantificate in euro 349.355.000,00 nel settennio.

3. Alle spese per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 7 si fa fronte per il triennio 2015-2017 nei limiti delle risorse disponibili dell'Asse 3 del POR - FSE 2014/2020 allocate alla missione 4 "Istruzione e Diritto allo studio", programma 2 "Altri ordini di istruzione universitaria" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017.

4. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e comunitarie POR FESR 2014-2020 nei limiti delle disponibilità e nell'ambito delle azioni programmate Asse

3 «Promuovere la competitività delle PMI» (OT 3), quantificate in euro 31.800.000,00 nel settennio.

5. Ulteriori risorse per le spese di cui agli articoli 4, 5, 8 e 10 possono essere annualmente stanziare con legge di Bilancio a valere sulla missione 14, programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» e sulla missione 14, programma 3 «Ricerca e innovazione».

Art. 13
(Norme che restano in vigore)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme di cui alla l.r. 11/2014, quelle di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) e quelle di cui alla legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia).

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 24 settembre 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/820 del 15 settembre 2015)